

“Le novità sui tempi di pagamento dei debiti commerciali”

Domande e risposte

Webinar IFEL 20 febbraio 2025 in collaborazione con la RGS

Indice

TRASFERIMENTI	2
INDICATORI E SCADENZE	2
SOSPENSIONI.....	7
DURC.....	7
PIANO DEGLI INTERVENTI E PIANO DEI FLUSSI DI CASSA.....	8
NOTE DI CREDITO	12
FGDC, FGDC	13
FUNZIONALITÀ PCC, AREA RGS	14

TRASFERIMENTI

- 1) Nella maggior parte dei casi riscontrati nei ritardi di pagamento degli Enti locali, la causa è imputabile alla carenza di risorse disponibili e, dal 2023, anche dalla mancata corresponsione da parte dei Ministeri delle risorse del PNRR, ampiamente rendicontate. Il nostro Comune (13.000 abitanti) sta aspettando 2 milioni di euro da 1 anno. Se avessimo ricevuto le risorse promesse nei tempi adeguati, non avremmo sforato i tempi medi di pagamento.**

La difficoltà nel rispettare i termini di pagamento da parte degli enti locali è spesso dovuta alla scarsa liquidità, aggravata dai ritardi nelle erogazioni dei fondi PNRR. Il nuovo prospetto dei flussi di cassa mira a migliorare la pianificazione finanziaria, così come la novella normativa dell'art. 18 quinquies del decreto legge n. 113 del 2024 che al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza di soggetti attuatori degli interventi del PNRR, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento. In casi gravi, come quello del Comune citato, è opportuno sollecitare formalmente gli enti erogatori coinvolgendo eventualmente anche ANCI e IFEL. È essenziale una collaborazione efficace tra pianificazione locale e puntualità nei trasferimenti nazionali.

- 2) I ritardi dovuti ai mancati trasferimenti PNRR possono motivare le sospensioni?**

No, si veda la risposta alla domanda n. 1.

- 3) Abbiamo ricevuto una fattura di 500.000,00 con data 31.12.2024, scadenza 31.12.2024 - l'ufficio tecnico ha accettato la fattura ma non è stata pagata perché non abbiamo ricevuto ancora il trasferimento delle somme. Cosa si può fare?**

Premesso che il termine generale di 30 giorni per il pagamento delle fatture decorre dalla loro data di ricezione, a prescindere dalla data di emissione e di quella di scadenza indicata nel documento dal fornitore, le fatture non possono essere sospese per il non aver ancora ricevuto il trasferimento delle somme. Si rinvia alle risposte già fornite relativamente alle domande n. 1 e n. 2.

INDICATORI E SCADENZE

- 4) Nel calcolo della tempestività dei pagamenti vanno calcolate anche le fatture pagate entro i 30 giorni?**

Sì, L'Indicatore di Tempestività dei pagamenti – ITP considera anche le fatture pagate entro il termine di legge di 30 giorni.

Nel dettaglio, l'ITP fornisce il valore del tempo medio ponderato di ritardo, calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente

di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Esso, pertanto, è **indipendente dal periodo di emissione della fattura e si riferisce a tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento. Le fatture considerate sono quindi quelle con data di pagamento inclusa nel periodo di riferimento, indipendentemente dal fatto che siano state pagate entro i 30 giorni.**

È l'indicatore previsto dal decreto legislativo n. 33/2013 e che deve essere pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente. La PCC nell'area dedicata alla voce di menu utilità elenco report calcola l'ITP per l'amministrazione o l'unità organizzativa alla quale il responsabile è accreditato.

5) Se il Tempo medio ponderato di ritardo è negativo a causa di tempi di pagamento che da contratto sono esplicitati per iscritto come superiori a 30 giorni data ricezione, è possibile ricevere dei "richiami" per difformità? È considerato come pari a zero?

Il D.Lgs. n. 231/2002 stabilisce che il termine massimo di pagamento nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una PA sia di 30 giorni (60 giorni per gli Enti del settore sanitario). In particolare, si rammenta che ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del citato decreto, nelle *"transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto"*.

Nel quadro sopra richiamato:

- la presenza di contratti con termini di pagamento superiore a 60 giorni non è ammessa in nessun caso;
- la presenza di contratti con termini di pagamento superiore a 30 giorni a 60 giorni deve essere oggettivamente giustificata dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche e deve risultare per iscritto.

6) Se la scadenza indicata sulla fattura è superiore? (varianti: *Se la scadenza sulla fattura è superiore a 30 giorni? // I fornitori non sono però attenti alla corretta emissione delle fatture la cui scadenza è spesso indicata a 60gg // Spesso il fornitore mette data iniziale es 1.2.2025 e scadenza 1.2.2025. la scuola ha accettato la fattura andando a modificare nel loro applicativo la data di scadenza a 30gg, facendo un errore incredibile. Ovviamente ho imposto di non accettare tali situazioni e di rifiutare la fattura // Il fornitore che emette fattura data es: 1° gennaio 2025 indicando scadenza 1° febbraio 2025, ma che di fatto la notifica sdi è pervenuta il 31 gennaio 2025 cosa occorre fare?*)

La data di scadenza indicata dal fornitore sulla fattura non è considerata dal Sistema PCC. La data di scadenza su cui sono effettuati i calcoli è quella comunicata dall'Ente tramite OPI o direttamente in PCC. Se l'Ente non comunica nessuna data il sistema considera 30gg dalla data di notifica SDI.

- 7) Noi abbiamo un tempo medio di ritardo negativo. I nostri dati sono tempo medio di pagamento 19,04 e tempo medio di ritardo -12,30. Quindi se facciamo la sottrazione diventerà una somma. E comunque sommando i due noi siamo a 31 giorni?**

Se la differenza tra tempo di ritardo e tempo di pagamento è superiore a 30 giorni, significa che alcune fatture hanno scadenza superiore a 30 giorni (perché l'ente lo ha dichiarato in PCC, direttamente o tramite OPI).

Nel caso prospettato, il valore di 31,34 giorni per la scadenza media, pur potenzialmente compatibile con un quadro sostanzialmente rispettoso delle previsioni sui termini di pagamento, impone alcune verifiche. In particolare, nel caso in cui l'ente dovesse rilevare la completa assenza (ovvero la presenza ingiustificata) di contratti in cui si sia pattuita una scadenza superiore a 30 giorni (e, comunque, inferiore a 60) dovrà effettuare le opportune registrazioni in PCC per ricondurre la scadenza media a 30 giorni.

- 8) Noi abbiamo un tempo di pagamento ponderato di 18,19, ma un ritardo di pagamento di -18,78.**

Se la differenza tra tempo di ritardo e tempo di pagamento è superiore a 30 giorni, significa che alcune fatture hanno scadenza superiore a 30 giorni (perché l'ente lo ha dichiarato in PCC, direttamente o tramite OPI).

Nel caso prospettato, il valore di 37 giorni per la scadenza media appare difficilmente compatibile con un quadro rispettoso delle previsioni sui termini di pagamento. Nel caso in cui l'ente dovesse rilevare la completa assenza di contratti per cui si sia pattuita una scadenza superiore a 30 giorni (e, comunque, inferiore a 60) dovrà effettuare le opportune registrazioni in PCC per ricondurre la scadenza media a 30 giorni. Nel caso in cui l'ente dovesse rilevare la presenza di contratti per i quali si sia pattuita una scadenza superiore a 30 giorni tale da giustificare una scadenza media di 37 giorni, si invita l'ente a verificare che la natura o le specifiche caratteristiche degli accordi giustificano la stessa pattuizione.

- 9) È ammessa una minima differenza (0,02 esempio) nella percentuale di ITP tra quanto calcolato dalla piattaforma e quanto risulta dal gestionale?**

L'ITP è l'indicatore previsto dal decreto legislativo n. 33/2013 e che deve essere pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente. A differenza di quanto avviene per l'indicatore di ritardo annuale di cui alla Legge n. 145/2018, art.1, c. 859, lett. b), la norma non precisa che il valore dell'ITP da pubblicare debba essere calcolato dalla PCC. Rientra nella responsabilità dell'ente pubblicare il valore dell'indicatore coerente con le scritture contabili.

- 10) Quale indicatore presente sulla PCC è da considerare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo del rispetto dei pagamenti che inciderà sul calcolo della corresponsione dell'indennità di risultato?**

Il comma 2 dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale – nell'ambito dei sistemi di valutazione della

performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento. Tali obiettivi annuali sono individuati con riferimento all'**indicatore di ritardo annuale** di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Tale indicatore è consultabile in Area RGS all'interno del servizio "Stock del debito".

11) Se da contratto la fattura ha come pagamento 60 gg, come Ente sono in regola?

Il pagamento a 60 giorni dei debiti commerciali è ammesso se sono riscontrabili le seguenti condizioni:

1. Il pagamento superiore ai 30 giorni è oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche;
2. la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Pertanto, l'ente è in regola se ricorrono entrambe le predette condizioni e se il pagamento avviene entro i 60 giorni dalla data di ricezione della fattura e la data corretta di scadenza sia stata comunicata alla PCC.

12) Per lo stock debito da gennaio, data in cui è stata inviata comunicazione, ad oggi il Tempo medio ponderato ritardo è variato, come può essere se è tutto caricato definitivamente? La stessa cosa accade anche per ITP scaricando il file da PCC accade che dopo qualche tempo il valore dell'indice varia?

I dati vengono ricalcolati in base alle operazioni registrate in PCC, ad esempio: chiusura di un documento contabile con scadenza nell'anno precedente; registrazione di un pagamento con data mandato nell'anno precedente; inserimento a posteriori di una sospensione; modifica di una data di scadenza.

L'ultimo ricalcolo dei tempi medi ponderati e dello stock del debito è stato effettuato nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2025. L'ITP (definito dal DPCM 22 settembre 2014) invece viene sempre ricalcolato in base ai pagamenti che hanno data mandato compresa nel periodo di riferimento.

13) Esiste una regola particolare sulla scadenza delle fatture delle utenze?

No, vale la regola generale del pagamento entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture. Le parti possono prevedere per iscritto un termine maggiore solo *"... quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni."*

14) Noi abbiamo un fornitore che mette scadenza fatture <30 gg e ci addebita interessi di mora nonostante noi paghiamo entro i 30 gg. è corretto?

Il D. Lgs. 231/2002, art. 4, c.1, prevede che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Se gli accordi sottoscritti dall'ente con il fornitore non prevedono

espressamente un termine di pagamento delle fatture inferiore a 30 giorni, il comportamento del fornitore non è corretto.

15) Abbiamo fatture di utenze che il fornitore mette con scadenza inferiore a 30 gg. Possiamo quindi ricondurle a 30 gg?

Sì, in assenza di accordi contrattuali specifici che stabiliscano termini inferiori, le fatture relative alle utenze possono essere automaticamente ricondotte al termine ordinario di 30 giorni previsto dal D. Lgs. 231/2002 e non vi è l'obbligo di attenersi alla scadenza inferiore indicata unilateralmente dal fornitore.

16) Esempi di motivazioni che possono giustificare scadenze 60 gg?

Non esistono esempi o casistiche. In via generale è possibile definire nel contratto un tempo di pagamento superiore ai 30 giorni, e comunque non superiore ai 60, quando ricorrano particolari condizioni

L'art. 4, comma 4 del D. Lgs. n. 231/2002 prevede che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una PA le parti possono pattuire per iscritto un termine per il pagamento superiore ai 30 giorni quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Sulla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche la norma non individua casistiche predeterminate: è tuttavia richiesto che l'ente provi oggettivamente che non riesce a pagare nel termine ordinario di 30 giorni. Si richiama a tal fine anche la disciplina delle verifiche di conformità dettata dall'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 art. 116 ai commi 8 e 9 per la quale *Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici. Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.*

17) Riepilogando: la scadenza indicata dal fornitore non conta nulla. PCC considera in automatico i 30 gg. Ma se nel flusso opi del mandato è legata una fattura con scadenza diversa fa fede quella. Quindi è sufficiente in fase di acquisizione della fattura nel nostro gestionale inserire i 30 gg giusti dal ricevimento dallo sdi come scadenza e poi legare questa al mandato e al flusso opi? (Salvo errori per mancati abbinamenti ecc da verificare comunque)

La domanda non è del tutto chiara. Sapendo che la PCC non prende in considerazione la scadenza indicata dal fornitore in fattura, ma fissa, in automatico, la scadenza a 30gg a partire dalla data di ricezione dal Sdi, l'ente potrebbe: non effettuare alcun intervento per la generalità dei casi; comunicare la scadenza corretta per i casi eccezionali di fatture collegate a contratti con scadenza diversa da 30 gg.

SOSPENSIONI

- 18) Noi abbiamo qualche problema sul rispetto dei 30 giorni con le fatture che arrivano dalla GSE, in quanto loro le compensano quando vogliono, non rispettando i 30 giorni. Possiamo sospenderle, visto che questa compensazione non dipende da noi?**

Le fatture nate già pagate possono essere gestite emettendo un mandato di pagamento, con tipo pagamento "a compensazione", collegato con la reverse che è emessa per incassare il credito vantato nei confronti dello stesso soggetto che ha emesso la fattura "già pagata".

- 19) Nel caso di soggetto inadempiente per fattura superiore ai € 5000,00 o per il quale si sia riscontrata l'irregolarità del DURC, posso sospendere la fattura?**

In assenza di regolarità contributiva o fiscale dell'operatore economico, l'intervento sostitutivo impedisce il pagamento dell'appaltatore, in quanto le somme spettanti originariamente a quest'ultimo sono versate direttamente agli enti previdenziali o all'Agenzia delle entrate: in costanza di tale procedura non è possibile sospendere la fattura. Con la circolare RGS n. 36 dell'8 novembre 2024, la Ragioneria generale dello Stato ritiene che non rientrino nelle legittime cause di sospensione delle fatture tutte quelle condizioni in cui il ritardo di pagamento dell'Amministrazione dipenda da motivazioni interne alle procedure amministrative-contabili della pubblica amministrazione.

L'ANCI ha tuttavia segnalato, ufficialmente, alla RGS alcune casistiche nelle quali, per quanto l'Amministrazione debitrice possa richiedere il DURC tempestivamente e l'ente che deve attestare la regolarità contributiva (Inps, Inail o Cassa edile) possa darne riscontro senza introdurre ritardi, l'ente è impedito proprio dalla norma a pagare le fatture in 30 giorni e la mancata sospensione fa ricadere sull'ente gli effetti degli inadempimenti del fornitore. Analoghe considerazioni valgono per il caso di irregolarità fiscale quando il fornitore ha debiti fiscali scaduti e iscritti a ruolo e l'ente diventa "terzo pignorato" (NdR).

- 20) In caso di sospensione, il termine di scadenza rimane lo stesso a 30 gg? O bisogna calcolare una nuova scadenza da inserire in RGS?**

In caso di sospensione non bisogna modificare la data di scadenza in PCC ma inserire un importo sospeso con data inizio sospensione. PCC ricalcola in automatico i tempi di pagamento e ritardo scontando i giorni di sospensione.

DURC

- 21) Buongiorno, il Durc "in verifica" è motivo di sospensione della Fattura?**

No, il durc "in verifica" non è motivo sospensione della fattura. Occorre organizzarsi in modo da richiedere per tempo i durc.

L'ANCI ha tuttavia segnalato, ufficialmente, alla RGS alcune casistiche nelle quali, per quanto l'Amministrazione debitrice possa richiedere il DURC tempestivamente e l'ente che deve attestare la regolarità contributiva (Inps, Inail o Cassa edile) possa darne riscontro senza

introdurre ritardi, l'ente è impedito proprio dalla norma a pagare le fatture in 30 giorni e la mancata sospensione fa ricadere sull'ente gli effetti degli inadempimenti del fornitore (NdR).

22) Se fornitore inadempiente, dalla data di risposta dall'Agente di riscossione è possibile la sospensione?

Vedi risposta alla domanda n. 19

PIANO DEGLI INTERVENTI E PIANO DEI FLUSSI DI CASSA

23) Quindi i comuni che hanno un tempo medio di ritardo inferiore allo zero non devono adottare il Piano?

L'articolo 40, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 19 del 2024 prevede che i comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un **indicatore di ritardo annuale dei pagamenti** di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la PCC, **superiore a dieci giorni** predispongono un Piano degli interventi per il superamento del ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali. Di conseguenza, se il citato indicatore assume un valore negativo, l'obbligo non sussiste.

24) Ogni comune deve deliberare il piano degli interventi entro il 28 febbraio?

Il Piano degli interventi deve essere predisposto, con delibera di Giunta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge 9 dicembre 2024, n. 189 di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155. La legge 189/2024 è entrata in vigore il 13 dicembre 2024.

25) Una società partecipata (S.R.L.) dal comune è tenuta alla predisposizione del piano dei flussi di cassa?

La risposta è NO.

Una società partecipata (ad esempio una S.R.L.) da un Comune, anche se interamente o maggioritariamente pubblica, non rientra nella definizione di amministrazione pubblica indicata dall'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001.

Infatti, il modello dei flussi di cassa previsto dalla normativa ARCONET deve essere predisposto esclusivamente dagli enti che ricadono nella definizione formale di pubblica amministrazione come sopra citata, cioè:

Amministrazioni dello Stato e a ordinamento autonomo

Regioni, Province, Comuni

Comunità montane, consorzi e associazioni tra enti pubblici

Università, istituzioni scolastiche ed educative pubbliche

Istituti autonomi case popolari (IACP o equivalenti regionali)

Camere di commercio e loro associazioni
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
Enti, aziende e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (ASL, ospedali, ecc.)
Agenzia ARAN e Agenzie istituite dal D.Lgs. 300/1999.
Le società partecipate, invece, anche se a controllo pubblico, restano soggetti privati costituiti nella forma giuridica di diritto privato (S.p.A., S.R.L., ecc.) e pertanto non rientrano nell'obbligo di predisposizione del modello ministeriale dei flussi di cassa.
Quindi, sintetizzando chiaramente:
Società partecipata (es. S.R.L.) → NO obbligo di piano flussi di cassa
Ente pubblico (Comune, Regione, ecc.) → SI obbligo di piano flussi di cassa.

26) Le ASP Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona istituite da leggi regionali, sono tenute alla redazione del piano annuale dei flussi di cassa? dato atto che sono in contabilità economica ma non soggette a SIOPE

La risposta è Sì, le ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona), istituite con legge regionale, rientrano generalmente nella definizione di amministrazioni pubbliche prevista dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 come enti pubblici non economici regionali o locali. Pertanto:
Le ASP, pur avendo una gestione economica e non applicando il sistema SIOPE, mantengono lo status giuridico di ente pubblico non economico.
Essendo enti pubblici non economici regionali o locali, esse sono obbligate alla redazione annuale del piano dei flussi di cassa previsto dalla normativa ARCONET.
Conclusione chiarificatrice:
ASP (Azienda Pubblica Servizi alla Persona) → SI obbligo piano flussi di cassa (in quanto P.A.)
La circostanza che le ASP siano in contabilità economica e non soggette a SIOPE non esonera le ASP dall'obbligo di redazione del piano.
È importante quindi verificare nello statuto o nella legge istitutiva dell'ASP la natura giuridica di ente pubblico non economico, è tipica di questa categoria di aziende che conferma l'obbligo di predisposizione del piano annuale dei flussi di cassa.

27) Gli aggiornamenti trimestrali del PFC devono essere deliberati dalla GC?

No. Gli aggiornamenti trimestrali del Piano dei Flussi di Cassa (PFC) non richiedono una nuova deliberazione della Giunta Comunale. È sufficiente che vengano predisposti dal responsabile finanziario e comunicati alla Giunta o all'organo esecutivo per la relativa presa d'atto sullo stato di attuazione. La deliberazione formale della Giunta è richiesta soltanto per l'approvazione annuale iniziale del Piano.

28) La terminologia "enti strumentali" va intesa in senso lato, considerando anche le società partecipate dagli enti? In tal caso chi effettua il controllo (il revisore dell'ente oppure il revisore della società)?

La terminologia "enti strumentali" indicata dalle istruzioni ARCONET non comprende le società partecipate costituite nella forma giuridica di diritto privato (S.p.A., S.R.L., ecc.).

Gli enti strumentali, nell'accezione data da ARCONET e dalla normativa sulla contabilità pubblica, sono esclusivamente soggetti aventi forma giuridica di diritto pubblico (enti pubblici non economici, istituzioni, aziende speciali, ASP, ecc.) che svolgono attività funzionali e strumentali rispetto agli enti territoriali.

Le società partecipate (S.p.A., S.R.L.) non sono considerate "enti strumentali" ma soggetti giuridicamente autonomi di diritto privato, pur se soggetti al controllo pubblico.

Pertanto, la terminologia "enti strumentali" NON include le società partecipate.

Per gli enti strumentali pubblici il controllo sulla predisposizione del piano dei flussi di cassa compete al revisore o all'organo di controllo interno dell'ente strumentale stesso.

Per le società partecipate non avendo l'obbligo di predisposizione del piano di cassa ARCONET, il tema non si pone.

29) Abbiamo sentito che il piano da approvare al 28/2 deve essere coerente con la programmazione di cassa del bilancio di previsione, cioè ultima colonna cumulata al 31/12/2025 deve corrispondere alla previsione di cassa del bilancio di previsione. È così?

Il Piano dei Flussi di cassa, che gli enti locali devono approvare entro il 28 febbraio, deve essere coerente con la previsione di cassa contenuta nel Bilancio di previsione.

In particolare, la regola di Arconet prevede che l'importo cumulato al 31 dicembre dell'ultimo anno considerato (nel suo caso, al 31/12/2025) nel piano dei flussi di cassa deve corrispondere esattamente alla previsione definitiva di cassa riportata nel bilancio di previsione. Questo significa che non possono esserci discordanze tra previsione di cassa del Bilancio di previsione (ultimo anno: 2025), Ultima colonna cumulata (al 31/12/2025) del Piano dei Flussi di cassa.

La coerenza tra i due documenti è essenziale per rispettare le istruzioni Arconet e per garantire che la gestione finanziaria sia coerente con la programmazione approvata dall'ente locale. Se ci fossero differenze tra i due valori, sarebbe necessario effettuare rettifiche per assicurare la piena corrispondenza dei dati.

La coerenza non significa necessariamente che il piano deve essere coincidente, soprattutto nel caso in cui si faccia effettivamente ricorso all'anticipazione di cassa, dato che il modello non riporta le riscossioni per l'anticipazione di tesoreria.

30) Abbiamo alcune perplessità nel Modello-flussi-di-cassa-per-EETT-e-enti-strum-in-cont-finanz.xlsx, messo a disposizione del Ministero, il totale delle riscossioni è previsto al netto delle anticipazioni di cassa, cosa che non è prevista per i pagamenti, rendendo quindi in questo caso impossibile il pareggio dei dati

Ai fini della compilazione del Piano dei flussi di cassa, è richiesto che le previsioni degli incassi e dei pagamenti corrispondano alle previsioni di cassa iscritte nel bilancio 2025/2027.

Tuttavia, tale corrispondenza viene meno in presenza di anticipazioni del tesoriere proprio in considerazione delle modalità di elaborazione delle anticipazioni del tesoriere nel Piano dei flussi di cassa, come differenza tra i pagamenti programmati dall'ente e le risorse liquide disponibili in ciascun trimestre.

Naturalmente, per le altre voci del Piano dei flussi di cassa, diverse da quelle relative all'anticipazione e al rimborso delle anticipazioni di ciascun trimestre, è richiesta la coerenza con le previsioni di cassa del bilancio 2025-2027.

L'obiettivo del Piano dei flussi di cassa è evidenziare la capacità delle risorse liquide disponibili in ciascun trimestre a far fronte ai pagamenti di ciascun periodo.

Tale obiettivo non sarebbe stato conseguito rappresentando le anticipazioni del tesoriere nel Piano dei flussi di cassa con le stesse modalità con cui sono iscritte nel bilancio di previsione.

Infatti, tutti gli enti iscrivono in bilancio le previsioni riguardanti le anticipazioni del tesoriere e il relativo rimborso, al solo fine di autorizzarle, anche gli enti che non ricorrono mai a tali risorse.

La differenza di rappresentazione delle anticipazioni del tesoriere dipende dalla differente funzione del Piano dei flussi di cassa, che non ha finalità autorizzatorie, ma di programmazione delle effettive esigenze di ricorrere alle anticipazioni.

Pertanto, anche con riferimento alle colonne riguardanti i dati SIOPE degli esercizi precedenti, i pagamenti relativi al rimborso dei prestiti devono essere inseriti solo se, nel corso del trimestre, l'ammontare delle riscossioni non è stato in grado di far fronte ai pagamenti effettuati.

Se nel corso del trimestre l'ammontare dell'anticipazione e del relativo rimborso corrispondono, vuol dire che le riscossioni del trimestre sono state in grado di far fronte ai pagamenti del medesimo periodo, e al termine del trimestre non era aperta nessuna anticipazione.

Pertanto, con riferimento alle colonne SIOPE di ciascun trimestre, i pagamenti relativi al rimborso delle anticipazioni sono inseriti per un importo pari alla differenza tra l'importo del rimborso e quello delle anticipazioni (se il rimborso è superiore alle anticipazioni).

Per quanto riguarda le colonne riguardanti le previsioni 2025 dell'ultimo quadrimestre, si ribadisce che il totale delle previsioni degli incassi e dei pagamenti non corrisponde alle previsioni di cassa del bilancio 2025, per effetto delle modalità con cui saranno effettuate le previsioni riguardanti le anticipazioni del tesoriere e i relativi rimborsi.

31) Buongiorno, siamo una Istituzione della Provincia di Nuoro, nata ai sensi degli artt. 113 e l'art. 114 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, non soggetta ai SIOPE, siamo comunque obbligati alla trasmissione dei flussi di cassa?

Le Istituzioni, disciplinate dagli artt. 113 e 114 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), non hanno l'obbligo della predisposizione e approvazione annuale del piano dei flussi di cassa. Si segnala, tuttavia, che anche le istituzioni sono soggette al SIOPE: pertanto, si invita l'istituzione ad attivarsi per richiedere il codice Istat necessario ai fini della trasmissione, alla banca dati SIOPE, tramite il proprio tesoriere, dei dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati. A tal fine si fornisce il seguente indirizzo mail: igepa.relcassa@mef.gov.it.

32) il piano dei flussi e la relativa delibera di adozione devono essere trasmessi al portale del federalismo fiscale?

No, attualmente il piano dei flussi di cassa e la relativa delibera di adozione non devono essere trasmessi al Portale del Federalismo Fiscale.

Infatti, secondo le indicazioni operative e le istruzioni ARCONET, la procedura prevista è la seguente:

Il piano dei flussi di cassa deve essere approvato entro il 28 febbraio con apposita delibera della Giunta dell'ente locale.

Tale delibera, insieme al piano approvato, deve essere conservata agli atti dell'ente ed eventualmente essere resa disponibile in caso di richieste da parte degli organi di controllo (es. Corte dei Conti, Revisori dei conti).

Ad oggi, non è richiesta alcuna trasmissione automatica sul Portale del Federalismo Fiscale. Pertanto, salvo eventuali future modifiche normative o nuove indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze o della Corte dei conti, non occorre effettuare alcun invio telematico del piano dei flussi di cassa. È sufficiente l'approvazione formale e la conservazione della documentazione all'interno dell'ente locale stesso.

NOTE DI CREDITO

33) Buongiorno, le note di credito parziali anche se agganciate nei mandati a fatture non vengono tenute conto in PCC, come mai?

La domanda non è chiara.

Per note di credito che vanno a stornare parzialmente una fattura, sono suggerite agli enti due modalità alternative, che producono effetti diversi su PCC:

1. Indicare su PCC l'importo compensato come "non liquidabile" sia sulla fattura che sulla nota di credito, e nel mandato di pagamento OPI inserire solamente la fattura con l'importo già nettizzato dalla nota di credito. In questo caso i tempi di pagamento sulla fattura prendono in considerazione l'importo al netto della nota di credito.

2. Indicare nel mandato di pagamento sia la fattura, con importo al lordo della nota di credito, sia la nota di credito con segno negativo, senza necessità di operazioni manuali in PCC. Anche in questo caso entrambi i documenti vengono chiusi in PCC ma i tempi di pagamento della fattura sono calcolati sull'importo al lordo della nota di credito.

Se l'ente applica la seconda procedura e i documenti non si chiudono, è invitato ad effettuare verifiche con la propria software-house e, successivamente, può aprire un ticket.

34) Quando si verifica il caso di una fattura stornata da una nota credito a totale con emissione di una nuova fattura corretta da parte del fornitore, noi facciamo chiusura dei primi 2 documenti, pagando direttamente la fattura corretta. Abbiamo notato che, se facciamo un mandato a 3 documenti, anche la prima fattura sbagliata incide sull'indicatore dei pagamenti. Volevo sapere se è corretto. (Variante: Buongiorno, noi quando abbiamo una fattura + una nota di credito a storno totale + una nuova fattura corretta, le uniamo alla stessa liquidazione contabile e in Piattaforma vengono abbinate tutte e 3 ai mandati inviati con OPI. È sbagliato?)

Entrambe le procedure pongono in stato “lavorata” tutti i documenti e sono quindi entrambe corrette. Tuttavia, inserendo tutti e tre i documenti nel mandato di pagamento, i tempi vengono calcolati su entrambe le fatture, mentre se si opta per la chiusura dei primi due documenti, i tempi vengono calcolati solo sull’ultima fattura.

35) Come possono essere gestite in PCC le fatture che non saranno materialmente pagate poiché soggette a compensazione?

Le fatture nate già pagate possono essere gestite emettendo un mandato di pagamento, con tipo pagamento “a compensazione”, collegato con la reversale che è emessa per incassare il credito vantato nei confronti dello stesso soggetto che ha emesso la fattura “già pagata”.

36) L'emissione di reversale per incasso nota di credito prevede solo "REGOLARIZZAZIONE" sospeso e non è possibile indicare incasso/compensazione per questo in PCC non avviene l'aggancio.

Non si comprende fino in fondo l’osservazione proposta. Ad ogni modo, si sottolinea che le reversali utilizzate per incassare le note di credito devono rispettare le linee guida (paragrafo 3.5.2 delle LINEE GUIDA PER L’EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) GESTITI ATTRAVERSO IL SISTEMA SIOPE+) e, in particolare, il tag <utilizzo_nota_di_credito> dovrà assumere il valore “INCASSO/COMPENSAZIONE”.

FGDC, FGDC

37) Il FGDC che si calcola ogni anno entro fine febbraio deve sommarsi ai FGDC già calcolati per gli anni precedenti?

Al FGDC accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio (N-1) si aggiunge l’accantonamento che l’Ente ha stanziato nel bilancio di previsione dell’esercizio (N). Ciò determina un incremento progressivo del FGDC, ma solo fino a quando l’Ente non rilevi il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859. In quest’ultimo caso, secondo la previsione del comma 863, il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione è interamente liberato.

38) Le entrate a residui e quelle di competenza oggetto di svalutazione vanno depurate dal FCDE. L'importo dell'FCDE da considerare è quello calcolato in sede di bilancio o da rendiconto?

In sede di predisposizione del bilancio di previsione, il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) da stanziare in parte spesa nella Missione 20 prende a riferimento le entrate previste nel predisponendo bilancio, la cui svalutazione è pari al complemento a 100 della percentuale di riscossione calcolata per ogni anno del precedente quinquennio e per ogni entrata oggetto di accantonamento, come rapporto tra gli accertamenti e gli stanziamenti di entrata.

In sede di rendiconto, la metodologia seguita è la medesima con la differenza che la percentuale con cui svalutare i residui attivi viene calcolata come complemento a 100 della percentuale di riscossione determinata dal rapporto delle riscossioni dei residui attivi sui residui attivi iniziali di ogni anno dell'ultimo quinquennio.

Per la metodologia di calcolo si rimanda al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 118 del 2001, in particolare all'esempio n. 5 in Appendice

FUNZIONALITÀ PCC, AREA RGS

- 39) È possibile nel menù Consultazione ordinativi e giornale di cassa avere un'estrazione di quelli non registrati? In PCC era una funzionalità presente, in Area RGS purtroppo no. Occorre entrare all'interno e solo nella sezione Movimenti è presente stato movimento NON registrato. Casistica per documenti cartacei.**

Attualmente, scaricando il report in Excel degli ordinativi, è possibile vedere se la fattura è stata agganciata o meno.

- 40) la visualizzazione della scadenza della fattura è possibile solo se si entra dentro il dettaglio. perché non viene inserita direttamente nella schermata iniziale dopo aver avviato la ricerca, come succede per la data documento e data ricezione? visto che dobbiamo correre?**

Prenderemo in considerazione i suggerimenti in ottica di future evolutive sul sistema.

- 41) Quando si fanno le esportazioni in excel dello stock del debito, così come in altre esportazioni, non esiste una colonna con la ragione sociale del fornitore ma c'è solo codice fiscale e partita iva, non è possibile inserire anche questa informazione che sarebbe molto utile?**

Prenderemo in considerazione i suggerimenti in ottica di future evolutive sul sistema.

- 42) Come si fa a chiudere un documento quando non è passato in automatico il pagamento con il mandato?**

Bisogna capire perché il pagamento non è stato acquisito in automatico, in caso si può effettuare un OPI di variazione o sostituzione. Qualora questo non sia possibile, bisogna aprire una "eccezione" dall'apposito servizio "Eccezioni delle registrazioni dei pagamenti" e successivamente procedere ad inserire manualmente il pagamento in PCC con le funzionalità messe a disposizione in "Gestione documenti contabili" e "Gestione elaborazioni massive".

- 43) Se invio il modello massivo mi dice operazione non possibile perché in regime di SIOPE+**

Gli enti in regime Siope+ non possono comunicare pagamenti direttamente a PCC in quanto i pagamenti vengono acquisiti in automatico da Siope+. Qualora sia necessario, per motivi eccezionali, comunicare un pagamento a PCC extra-Siope+, è necessario preventivamente aprire una "eccezione" dall'apposito servizio "Eccezioni delle registrazioni dei pagamenti".

44) Ho caricato una nota di debito manualmente con caricamento massivo, il problema è che ho sbagliato ad inserire la data di ricezione (ho sbagliato a digitare l'anno). Siccome me ne sono accorta dopo che è stata pagata non riesco più a modificarla. Quindi una volta che una fattura viene pagata non si può più modificare niente? Né data di ricezione né data di scadenza?

La data di ricezione per i documenti equivalenti (inseriti manualmente in PCC, non transitati da SDI) è sempre modificabile anche dopo il pagamento. Per farlo bisogna andare nel servizio "Gestione documenti contabili", ricercare il documento, andare nella pagina di dettaglio e, vicino al campo "Data Ricezione", cliccare sulla matita. In caso con questa procedura non si riesca a modificare la data, aprire un ticket di assistenza specificando il numero progressivo di registrazione della fattura e le schermate dei passaggi seguiti con eventuali messaggi di errore.

45) Inserendo un mandato di pagamento manualmente per chiudere una fattura mi sono accorta che, se si digita l'importo del mandato maggiore rispetto all'importo della fattura da pagare, non c'è nessun avviso che segnali la discrepanza....

Attualmente non è previsto un messaggio di warning (non bloccante). I suggerimenti saranno presi in considerazione in ottica di future evolutive sul sistema.

46) Nel caso in cui le fatture rimangono aperte per importi di pochi centesimi a causa di arrotondamenti che non sono stati pagati, è corretto impostare questi piccoli importi come "da non liquidare"?

Sì, è corretto.

47) @SOGEI: per migliorare UI ed UX sarebbe utile che "lotto SDI" fosse spostato tra i criteri di ricerca in testata anziché in "ulteriori informazioni" dal momento che si tratta di una chiave sostanzialmente univoca (quasi nessun fornitore carica più fatture nello stesso lotto SDI). Sarebbe anche utile, per velocizzare le consultazioni, un pulsante che punti direttamente al dettaglio in caso di unica fattura presente anziché passare per "ricerca" > selezione dell'unico documento > "prosegui sul dettaglio". Grazie

I suggerimenti saranno presi in considerazione in ottica di future evolutive sul sistema.